

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-301 del 20/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oggetto                     | Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di AUA, adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2018-6623 del 17/12/2018 relativa allo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia nn. 428/442, richiesta dalla società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. per l'attività di fabbricazione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2026-309 del 20/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dirigente adottante         | LEONARDO PALUMBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Questo giorno venti GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6623 del 17/12/2018 relativa allo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia nn. 428/442, richiesta dalla società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. per l'attività di fabbricazione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

### VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-6623 del 17/12/2018, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 19029 del 21/12/2018 e con scadenza di validità in data 20/12/2033 alla società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209), così come modificata da ARPAE con DET-

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

AMB-2024-549 del 31/01/2024 e con DET-AMB-2025-3339 del 10/06/2025, per area di gestione dell'attività di fabbricazione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 13/08/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/160486 del 10/09/2025 (**pratica Sinadoc 29167/2025**) dal legale rappresentante della società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209), con sede legale in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia nn. 428/442, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per il revamping dell'impianto di aspirazione dell'emissione E12 ed introdurre un nuovo impianto di aspirazione nella sala lavaggio tè che sarà asservito all'attività di sgrassaggio svolta mediante apposita lavatrice automatica Safety-Clean M-112 (nuovo punto di emissione E70), con relativo aggiornamento della matrice di impatto acustico e con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle altre matrici ambientali già autorizzate (autorizzazione allo scarico in acque superficiali e autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura).

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di *"Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V"* e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- *"DECRETO ODORI"*, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, in particolare art. 8 *"Disposizioni in materia di impatto acustico"*, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/162465 del 15/09/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Ozzano dell'Emilia e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/229783 del 23/12/2025 sollecitava ai soggetti competenti (Comune di Ozzano dell'Emilia) l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di ARPAE i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/200663 del 12/11/2025);

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Parere favorevole per la matrice di impatto acustico e conformità urbanistico/edilizia del Comune di Ozzano dell'Emilia (PG/2026/82 del 02/01/2026);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 251,60 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,6 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato D - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

### DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2018-6623 del 17/12/2018**, così come modificato con DET-AMB-2024-549 del 31/01/2024 e con DET-AMB-2025-3339 del 10/06/2025, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (C.F. 00307140376 e P.IVA 00500931209) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia nn. 428/442, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 20/12/2033**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi, di seguito riportati sinteticamente:

| MATRICE/<br>SETTORE<br>AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003                                                            | Ente Competente |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aria                              | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006 | ARPAE           |
| Rumore                            | Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95                          | Comune          |

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati A e D aggiornati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
  - *"Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Ozzano dell'Emilia con richiamo alla dichiarazione acustica.
- DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ozzano dell'Emilia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. DI STABILIRE che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2018-6623 del 17/12/2018, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

---

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.**  
**Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia nn. 428/442**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari svolta dalla società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia nn. 428/442, secondo le seguenti prescrizioni.

**1. Emissioni in atmosfera autorizzate**

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E12 (provenienza: saldatura - spazzonatura - sbavatura - aggiustaggio - sabbiatura)

|                 |       |                    |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 9.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 9,5   | m                  |
| Durata massima  | 8     | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                        |    |                    |
|------------------------|----|--------------------|
| Materiale particellare | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|------------------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a filtro a cartucce in poliestere.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E24 (provenienza: levigatura – lucidatura)



|                 |       |                    |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 5.300 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 10    | m                  |
| Durata massima  | 8     | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                       |    |                    |
|-----------------------|----|--------------------|
| Materiale particolato | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|-----------------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

---

#### EMISSIONE E33 (provenienza: saldatura a stagno)

|                 |     |                    |
|-----------------|-----|--------------------|
| Portata massima | 700 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 9,9 | m                  |
| Durata massima  | 8   | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                         |     |                    |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Materiale particolato                                   | 10  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale) | 100 | mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

---

#### EMISSIONE E34 (provenienza: saldatura a stagno)

|                 |     |                    |
|-----------------|-----|--------------------|
| Portata massima | 500 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 9   | m                  |
| Durata massima  | 8   | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                         |     |                    |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Materiale particolato                                   | 10  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale) | 100 | mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

---

**EMISSIONE E35** (provenienza: cabina aspirata)

|                 |     |                    |
|-----------------|-----|--------------------|
| Portata massima | 400 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 7,5 | m                  |
| Durata massima  | 1   | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                       |    |                    |
|-----------------------|----|--------------------|
| Materiale particolare | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|-----------------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare sul registro degli autocontrolli le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle cartucce filtranti.

---

**EMISSIONE E36** (provenienza: rettifiche tradizionali e rettifiche CN)

|                 |        |                    |
|-----------------|--------|--------------------|
| Portata massima | 12.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 11     | m                  |
| Durata massima  | 14     | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|               |    |                    |
|---------------|----|--------------------|
| Nebbie oleose | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|---------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro separatore – filtro agglomeratore – filtro a tasche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

---

**EMISSIONE E47** (provenienza: lavorazioni meccaniche)

|                 |        |                    |
|-----------------|--------|--------------------|
| Portata massima | 19.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 11     | m                  |
| Durata massima  | 14     | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|               |    |                    |
|---------------|----|--------------------|
| Nebbie oleose | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|---------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

---

#### EMISSIONE E51 (provenienza: reparto isola formati)

|                 |        |                    |
|-----------------|--------|--------------------|
| Portata massima | 21.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 11     | m                  |
| Durata massima  | 14     | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|               |    |                    |
|---------------|----|--------------------|
| Nebbie oleose | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|---------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

---

#### EMISSIONE E52 (provenienza: reparto centri di lavoro)

|                 |        |                    |
|-----------------|--------|--------------------|
| Portata massima | 21.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 11     | m                  |
| Durata massima  | 14     | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|               |    |                    |
|---------------|----|--------------------|
| Nebbie oleose | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|---------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

---

#### EMISSIONE E53 (provenienza: reparto centri di lavoro)

|                 |        |                    |
|-----------------|--------|--------------------|
| Portata massima | 21.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 11     | m                  |
| Durata massima  | 14     | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|               |    |                    |
|---------------|----|--------------------|
| Nebbie oleose | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|---------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tasche.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

---

EMISSIONE E65 (provenienza: laser cladding)

|                 |       |                    |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 5.200 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 11    | m                  |
| Durata massima  | 14    | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                        |    |                    |
|------------------------|----|--------------------|
| Materiale particellare | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|------------------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

---

EMISSIONE E67 (provenienza: degrassaggio e applicazione protettivo)

EMISSIONE E68 (provenienza: degrassaggio reparto isola formati)

|                 |       |                    |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 1.890 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 9,5   | m                  |
| Durata massima  | 8     | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Non sono fissati limiti di emissione ed i controlli saranno effettuati solo sulla base del registro prescritto.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi, il Gestore dovrà annotare su un registro, avente pagine numerate e firmate dal Gestore stesso, i consumi mensili dei prodotti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

---

EMISSIONE E69 (provenienza: incollaggio – bloccaggio)

|                 |     |                    |
|-----------------|-----|--------------------|
| Portata massima | 400 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 9,5 | m                  |
| Durata massima  | 8   | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                         |     |                    |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale) | 100 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------|

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

---

EMISSIONE E16 (provenienza: centrale termica civile a gas naturale G02 da 970 KW)

EMISSIONE E17 (provenienza: centrale termica civile a gas naturale G03 da 1.400 KW)

EMISSIONE E17 bis (provenienza: centrale termica civile a gas naturale G01 da 1.140 KW)

|                 |       |                    |
|-----------------|-------|--------------------|
| Portata massima | 2.000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 11    | m                  |
| Durata massima  | 14    | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |     |                    |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Materiale particellare                           | 5   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 150 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35  | mg/Nm <sup>3</sup> |

Impianto di abbattimento: nessuno.

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Ossidi di azoto.

---

EMISSIONE E37 (provenienza: centrale termica civile a gas naturale G04 da 820 KW)

EMISSIONE E38 (provenienza: centrale termica civile a gas naturale G05 da 820 KW)

EMISSIONE E41 (provenienza: caldaie per acqua calda spogliatoio a gas naturale G08 e G09 da 32 KW ognuna)

EMISSIONE E56 (provenienza: lama aria montaggio life a gas naturale G018 da 111 KW)

Punti di emissione provenienti da impianti termici civili esistenti ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Poiché i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. medesimo.

Tali impianti di combustione avendo potenza termica nominale inferiore a 1 MW , non sono medi impianti di combustione i cui punti di emissione devono essere rispettati i valori di emissione stabiliti dal Punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, sotto riportati:

|                                                  |        |                    |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Polveri                                          | 5 (*)  | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 350    | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 (*) | mg/Nm <sup>3</sup> |

(\*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

---

#### EMISSIONE E70 (provenienza: lava-pezzi sala lavaggio tè)

|                 |     |                    |
|-----------------|-----|--------------------|
| Portata massima | 340 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Altezza minima  | 10  | m                  |
| Durata massima  | 1   | h/g                |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                        |    |                    |
|--------------------------------------------------------|----|--------------------|
| Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ) | 10 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------------|----|--------------------|

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

---

## **2. Altre emissioni in atmosfera**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di EMISSIONE E61 (provenienza: cappa mensa) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato alla lettera e) della Parte I

dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.

- b) Il punto di EMISSIONE E64 (provenienza: gruppo di spinta antincendio) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato alla lettera bb) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- c) I punti di emissione sotto elencati non sono fissati i limiti di sostanze inquinanti in emissione:
  - 1) EMISSIONE E62 (provenienza: tunnel sterilizzazione - collaudo life);
  - 2) EMISSIONI E163 ed E66 (provenienza: pompe da vuoto - collaudo life).

### **3. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis, del D.Lgs 152/2006**

- a) Poiché la società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. ha dichiarato l'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, rientranti in art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni a partire dal 31/01/2026, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

### **4. Camini e loro altezze**

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

### **5. Punti di misura e campionamento**

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato

nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

| <b>Condotti circolari</b> |                             | <b>Condotti rettangolari</b> |                             |                                                         |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Diametro (m)</b>       | <b>N. punti di prelievo</b> | <b>Lato minore (m)</b>       | <b>N. punti di prelievo</b> |                                                         |
| Fino a 1m                 | 1 punto                     | Fino a 0,5 m                 | 1 punto                     | al centro del lato                                      |
| Da 1m a 2m                | 2 punti (posti a 90°)       | Da 0,5 m a 1m                | 2 punti                     | al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| Superiore a 2m            | 3 punti (posti a 60°)       | Superiore a 1m               | 3 punti                     |                                                         |

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
  - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

## 6. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.



- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

#### Strutture per l'accesso al punto di prelievo

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5m e < 15m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota ≥ 15m        | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

| Parametro/Inquinante                                               | Metodi di misura                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                     |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione          | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017)<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                                                       | UNI EN 14789:2017 (*)<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                      |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                                                            | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                                                                       |
| Umidità - Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                                                       | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                                                    | UNI EN 13284-1:2017 (*)<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                       |
| Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub><br>(determinazione della concentrazione in massa) | UNI EN ISO 23210:2009 (*)<br>VDI 2066 parte 10<br>US EPA 201-A                                                                                                                         |
| Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )                                                    | UNI 11768:2020                                                                                                                                                                         |
| Fibre di amianto                                                                                 | UNI ISO 10397:2002<br>D.Lgs 114/95 (allegato A)                                                                                                                                        |
| Sostanze alcaline                                                                                | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401                                                                                                                                |
| Nebbie d'olio                                                                                    | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 |
| Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Ti, V, Zn, B, etc.)                                 | UNI EN 14385:2004 (*)<br>ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723<br>US EPA Method 29                                                                                                               |
| Cromo <sup>VI</sup>                                                                              | Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**)<br>Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**)<br>US EPA Method 61                                                             |
| Mercurio Totale (Hg)                                                                             | UNI EN 13211-1:2003 (*)<br>UNI CEN/TS 17286/2019<br>UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)                                                                                    |
| Monossido di Carbonio (CO)                                                                       | UNI EN 15058:2017 (*)<br>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)                                                                                       |
| Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>                                 | UNI EN 14791:2017 (*)<br>UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)                                  |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>                                 | UNI EN 14792:2017 (*)<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1)                                                                                                                             |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | ISO 10849 (metodo di misura automatico)<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)                                                                         |
| Protossido di Azoto (N <sub>2</sub> O)                                                                                                        | UNI EN ISO 21258:2010                                                                                                                                                            |
| Acido Cloridrico (HCl)<br>Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl                                                                  | UNI EN 1911:2010 (*)<br>UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico)<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)                                                                  |
| Acido Fluoridrico (HF)<br>Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF                                                                  | ISO 15713:2006 (*)<br>UNI 10787:1999<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)                                                                                                        |
| Acidi inorganici volatili:<br>Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )<br>Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr | ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)                                                                                               |
| Acido Solforico e suoi sali, espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                                                                     | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)                                                                      |
| Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>                                              | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico)<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1      |
| Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)                                                                                     | US EPA OTM-29:2011<br>CARB 426:1987<br>NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2) |
| Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)                                                                                                           | US EPA Method 15 (*)<br>US EPA Method 16 (*)<br>UNICHIM 634:1984<br>UNI 11574/2015                                                                                               |
| Ammoniaca                                                                                                                                     | US EPA CTM-027<br>UNI EN ISO 21877:2020 (*)<br>UNICHIM 632:1984                                                                                                                  |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)                                                                       | UNI EN 12619:2013 (*)                                                                                                                                                            |
| Metano (CH <sub>4</sub> )                                                                                                                     | UNI EN ISO 25140:2010<br>UNI EN ISO 25139:2011                                                                                                                                   |
| Composti Organici Volatili                                                                                                                    | UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010                                                                                                                                        |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti) | UNI CEN/TS 13649:2015 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Benzene                                                                | UNI CEN/TS 13649:2015                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)                | UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)                      | UNI EN 1948-4:2014 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)      | ISO 11338-1 e 2:2003 (*)<br>Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35<br>DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)                                                                                                                                                            |
| Ammine alifatiche                                                      | NIOSH 2010 (**)<br>Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)                                                                                                                                                                                |
| Ammine aromatiche                                                      | NIOSH 2002 (**)<br>Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E                                                                                                                                                                                                            |
| Aldeidi                                                                | CARB 430:1991<br>Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A<br>US EPA-TO11 A (**)<br>NIOSH 2016 (**)<br>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A<br>UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A |
| Formaldeide                                                            | US EPA Method 323<br>US EPA 316<br>US EPA-TO11 A (**)<br>NIOSH 2016 (**)<br>UNI CEN/TS 17638:2021 (*)                                                                                                                                                                                     |
| Fenoli                                                                 | Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270<br>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270<br>UNICHIM 504:1980 (**)                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OSHA 32 (**)<br>NIOSH 2546 (**)                                                                                                                 |
| Acidi Organici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIOSH 2011 (**) (Acido Formico)<br>NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico)<br>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270       |
| Ftalati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OSHA 104 (**)<br>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020                                                                         |
| Isocianati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | US EPA CTM 36 + 36A<br>UNICHIM 488:1979 (**)<br>UNICHIM 429 (**)<br>UNI ISO 16702:2010 (**)                                                     |
| Glicoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523<br>NIOSH 5523 (**)<br>Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999               |
| Cloruro di vinile (cloroetene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNI CEN/TS 13649:2015<br>US EPA 106                                                                                                             |
| Ozono (come Ossidanti Totali in aria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OSHA ID-214 (**)                                                                                                                                |
| Ossido di etilene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNICHIM 1580:01(**)<br>NIOSH 1614 (**)<br>NIOSH 3702(**)<br>NIOSH 3800(**)                                                                      |
| Furfurolo, furfurale, aldeide furanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNI CEN/TS 13649:2015<br>US EPA-TO11 A (**)<br>NIOSH 2016 (**)<br>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A |
| Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNI EN 13725:2004                                                                                                                               |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNI EN 14181:2015                                                                                                                               |
| <p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati,</p> |                                                                                                                                                 |

poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

## 9. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E12 ed E70 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E12 ed E70, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.



## 10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## 11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
  - 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori



limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/107/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/205/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 33545/2017, sinadoc n. 30608/2018, sinadoc n. 4438/2020, sinadoc n. 37735/2023 e sinadoc n. 28787/2024).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/160486 del 10/09/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
  - "Relazione tecnica emissioni in atmosfera" datata 07/08/2025.
  - "Planimetria emissioni" in scala 1:250 e datata 04/08/2025.
  - "Quadro riassuntivo delle emissioni" datato 07/08/2025.

-----

Pratica Sinadoc n. 29167/2025

Documento redatto in data 19/01/2026

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.**  
**Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia nn. 428/442**

**ALLEGATO D**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011**

**1. Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo (incaricato dalla società I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. e relativamente allo stabilimento in oggetto), ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con nota datata 11/08/2025 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *"Ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR 227/2011 la previsione di rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore prodotto dal complesso produttivo denominato IMA DIVISIONI TEA/COFEEE/AUTOMATION posto in via EMILIA n.428/442 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) in provincia di Bologna, anche a seguito delle seguenti modifiche: Revamping E12 (modifica non sostanziale) e Nuova emissione E70 - aspirazione nella sala lavaggio te"*.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Ozzano dell'Emilia con nota Prot. n. 25386 del 30/12/2025.

**2. Prescrizioni**

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia con parere acustico favorevole Prot. n. 25386 del 30/12/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2026/82 del 02/01/2026). Tale documento è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato E al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

## **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/107/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/205/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 33545/2017, sinadoc n. 30608/2018, sinadoc n. 4438/2020, sinadoc n. 37735/2023 e sinadoc n. 28787/2024).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 datata 11/08/2025 del Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/160486 del 10/09/2025).

-----

Pratica Sinadoc n. 29167/2025

Documento redatto in data 19/01/2026



# Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO  
Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951  
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail [ambiente@comune.ozzano.bo.it](mailto:ambiente@comune.ozzano.bo.it)

Rif. Pg nr. 17879/2025  
Fascicolo 2025/06.09.01/23

AUA N. 138  
**I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.a.**  
Via Emilia n. 428/442  
Ozzano dell'Emilia  
PRATICA SUAP 638/2025

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

E p.c. Spett.le  
**ARPAE AACM di Bologna**  
Unità AUA e Acque Reflue  
Via San Felice, 25  
40122 Bologna  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it);

E p.c. Spett.le  
**ARPAE – APAM – Servizio Territoriale**  
Distretto Urbano  
Via F. Rocchi, 19  
40138 Bologna  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it);

**OGGETTO: Parere in merito all'istanza di modifica sostanziale AUA per matrici emissioni in atmosfera e modifica non sostanziale per matrice acustica per l'immobile della Ditta “I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.a.”, sito in Via Emilia n. 428/442 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 638/2025 – Registro n.ro 138.**

**Vista** l'istanza per modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – *per matrici emissioni in atmosfera e modifica non sostanziale impatto acustico* – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 10/09/2025 con prot. 12976, da parte dell'Ing. Girotti Filippo nato a Castel San Pietro Terme il 22/02/1976, con Ufficio a Ozzano dell'Emilia n. 428/442, C.F.GRTFPP76B22C265V, in qualità di procuratore della ditta I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.a, con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), in Via Emilia n° 428/442 P.I. 00500931209, relativamente allo stabilimento sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia n° 428/442, catastalmente individuato al Foglio di Mappa 35, mappale 778 subalterno 1, con attività di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio;



**Vista** la nota prot. n. 17879 del 10/09/2025, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

**Richiamata** la richiesta di pareri richiesti da ARPAE – Area Autorizzazioni e concessioni metropolitana – in data 23/12/2025 prot. 0229783.U SINADOC 29167/2025, pervenuto in data 24/12/2025 prot. 25239;

**Vista** la nota, prot. n. 17879 del 10/09/2025, con la quale il tecnico competente in acustica, Silvia Adani numero iscrizione Enteca 5618, dichiara che anche a seguito delle modifiche apportate, si prevede il rispetto dei valori di limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore prodotto;

**Valutato** che:

- lo stabilimento della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia n. 428/442 e risulta identificato catastalmente al Foglio di Mappa 35, mappale 778 subalterno 1;

**Verificata** la conformità degli insediamenti produttivi di che trattasi agli strumenti urbanistici vigenti, essendo le aree in questione classificate dal Regolamento Urbanistico Edilizio in vigore come ambito del territorio urbanizzato “*ASPI-Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati*”, in cui è ammesso l'uso corrispondente all'attività in oggetto;

**Visti:**

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- l'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (*emissioni in atmosfera*);
- L. 447/1995 e ss.mm.ii. (*Legge quadro inquinamento acustico*);

tutto ciò premesso:

### **ESPRIME**

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Emilia n° 428/442 nel quale ha sede la Ditta I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.a esercente attività di produzione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio, con riferimento a:

- conformità urbanistico/edilizia dello stabilimento di cui sopra dal momento che lo stesso ricade in area definita dagli strumenti urbanistici esistenti: “*ASPI-Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati*”, in cui è ammesso l'uso corrispondente a quello dell'attività in oggetto;

- matrice acustica in quanto preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 della l. n. 447/1995 in cui il tecnico Silvia Adani competente in acustica, numero iscrizione Enteca 5618, attesta che anche a seguito delle modifiche apportate, si prevede il rispetto dei valori di limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore prodotto, fatto salvo il parere di ARPAE distretto di Bologna a cui si richiede di eseguire le verifiche acustiche entro sei mesi decorrenti dalla data di rilascio dell'AUA.

Tale parere favorevole al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito Via Emilia n° 428/442 nel quale ha sede la Ditta “ I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.a ” è comunque **CONDIZIONATO AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**

- siano eseguite entro sei mesi decorrenti dal rilascio dell'AUA le verifiche da parte di ARPAE per accertare il rispetto dei valori di limite assoluti di immissione acustica ed i valori limite differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore prodotto;
- nel caso si verifichino imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

*Arch. Monica Guidetti  
(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**